

COMUNE DI PALUDI

(Provincia di Cosenza)

Repertorio n. 95

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO LAVORI COMPLETAMENTO STRADA INTERPODERALE
LIVARI SCARBORATO - Codice CPV: 45230000-8 - C.U.P.: E73D13001360002 -
Codice CIG: 57586181E8.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno, del mese di ottobre, nella residenza municipale, presso l'ufficio di Segreteria, ubicata in Via Giordano Bruno n. 46,

Avanti a me, Dott. Pasquale La Pegna, Segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

- Geom. Giovanni Cesario, nato a Paludi (CS) il 30.11.1966, domiciliato per la carica in Paludi, presso la residenza comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Paludi, Codice fiscale: 00364800789, che rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione appaltante - Comune";

- Il Signor Pelliccia Salvatore, nato a Napoli (NA) il 11.08.1971, residente a Paludi (CS), via Corrado Alvaro, n. 7, il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di amministratore unico della Cooperativa Edilimpianti Multiservice, con sede a Paludi (CS) in Via Giuseppe Mazzini, n. 14, Partita Iva: 01515090627, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario sono personalmente certo,

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20.12.2013, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento strada interpodereale Livari Scarborough, redatto dall'arch. Corrado Fonsi e dall'Ing. Adolfo Giuseppe Cortese, dell'importo complessivo di euro 181.879,10;

- che con determinazione n. 41 del 11.06.2014 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Pietrapaola (CS), sono state approvate le risultanze di gara in data 5.6.2014 e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla predetta Cooperativa per l'importo netto complessivo di euro 129.935,70, di cui euro 127.210,70 per lavori al netto del ribasso del 5,70 % ed euro 2.725,00 per oneri per

l'attuazione piani di sicurezza;

- che l'Appaltatore e il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto in data 16-10-2014 il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto;

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il "Comune", come sopra rappresentato, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l' esecuzione dei lavori di completamento strada interpoderale Livari Scarborato.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questi allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

Art. 2

(Documenti contrattuali)

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non vengano ad esso materialmente allegati:

a) capitolato speciale d'appalto; b) computo metrico estimativo; c) elenco prezzi unitari; d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; e) il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; f) il cronoprogramma; g) le polizze di garanzia nel seguito indicate.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'ufficio tecnico comunale.

Art. 3

(Ammontare del contratto)

Il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'"Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto, tenuto conto del ribasso offerto, è fissato in euro 129.935,70, (Centotrentanove mila novecentotrentacinque/70), di cui:

- a) per lavori veri e propri a misura euro 127.210,70;
- b) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza euro 2.725,00.

Art. 4

(Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore.

Art. 5

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' vietata qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 6

(Domicilio dell'appaltatore)

L'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della cooperativa, ove verranno effettuate tutte le notificazioni o comunicazioni dipendente dal presente contratto.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 7

(Termine per inizio e ultimazione lavori)

La consegna dei lavori all'Appaltatore" verrà effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8

(Penale per i ritardi)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera nella misura pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al punto precedente e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 9

(Sospensioni o riprese dei lavori)

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Art. 10

(Contabilità dei lavori)

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 11

(Pagamenti)

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta l'impresa appaltatrice abbia eseguito lavori a misura per un importo non inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, e comunque il pagamento è subordinato all'effettivo accredito al comune del finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo di cui al punto precedente.

A parte i predetti acconti qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12

(Regolare esecuzione, gratuita manutenzione)

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13

(Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006).

Art. 14

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza numero 5046503424047 rilasciata dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Divisione Nuova Maa - Agenzia di Rossano (CS), in data 15.09.2014, per l'importo di euro 12.993,57, pari al 10,00 per cento dell'importo del presente contratto, che viene depositata agli atti del contratto presso l'ufficio tecnico comunale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 15

(Coperture assicurative)

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante polizza assicurativa n. 5046503424929 rilasciata dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Divisione Nuova Maa - Agenzia di Rossano (CS) in data 16.09.2014, che viene depositata agli atti del contratto presso l'ufficio tecnico comunale.

Art. 16

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si dà atto che ai fini del presente contratto la cooperativa interessata ha versato la somma di euro 884,72 per diritti di segreteria a mezzo C/C Postale n. 12871877 in data 08.09.2014.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 17

(Risoluzione del contratto)

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 134 del codice dei contratti.

Art. 18

(Controversie)

Si conviene che le eventuali controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente contratto, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Castrovillari ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 20

(Sicurezza del cantiere)

Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. n. 81/2008, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 21

(Liquidazione corrispettivo, tracciabilità flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

I pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario tenuto presso il Banco di Napoli – Agenzia di Rossano (CS) - Codice IBAN: IT 64 P 01010 80920 100000006363.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il Sig. Pelliccia Salvatore, nato a Napoli (NA) il 11.08.1971.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui, da riscontri effettuati non risultassero rispettati, da parte dell'Appaltatore, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta norma il rapporto giuridico instaurato con il presente contratto sarà definitivamente risolto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere sugli oneri maturati e maturandi.

Art. 22

(Privacy)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il "Comune" informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente atto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me con firma digitale.

Questo atto, scritto in modalità elettronica da persona di mia fiducia è composto da otto pagine intere fin qui.

f.to Giovanni CESARIO

f.to Salvatore PELLICCIA

f.to Pasquale LA PEGNA

E' copia conforme all'originale, si rilascia per uso registrazione.

PALUDI, 31 ottobre 2014-10-31

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LA PEGNA)